

**HERA S.p.A.**

**Holding Energia Risorse Ambiente**

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE ARERA 45/2022/R/EEL**

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI  
CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17**

**ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE MODALITA' DI  
INDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI**

---

**Osservazioni di HERA SpA**

**1. Considerazioni generali**

Il Gruppo HERA conferma l'**orientamento**, già espresso in occasione della consultazione dedicata al Servizio a Tutele Graduali - STG piccole imprese, **favorevole alla implementazione di un meccanismo di assegnazione dei clienti finali ad oggi beneficiari del servizio di maggior tutela, basato su procedure selettive ad evidenza pubblica.**

Si prende inoltre atto dell'approccio metodologico seguito da Codesta Autorità di prendere spunto dalle risalenti esperienze (relative al modello seguito per l'assegnazione del STG piccole imprese), per valutare poi gli opportuni adeguamenti o integrazioni, anche alla luce della differente tipologia di clientela ora in esame.

Sotto tale ultimo profilo, emerge in primo luogo un assetto caratterizzato dalla maggiore numerosità del parco clienti oggetto della presente assegnazione rispetto alla precedente, nonché una minore consapevolezza che caratterizza quest'ultima tipologia di clientela. A ciò si aggiunge un elemento esogeno, ma a ns. avviso di notevole rilievo: una congiuntura purtroppo alquanto problematica, i cui tratti generali sono peraltro noti, che potrebbe pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario di alcuni operatori e, dunque, anche di taluni di quelli che potrebbero essere potenzialmente interessati a partecipare alle gare in esame.

Alla luce di tanto, **la natura di servizio pubblico del STG oggetto di affidamento suggerisce** quindi, ad avviso della scrivente, **una attenta ponderazione dei requisiti di partecipazione** (volti appunto ad accertare la solidità economico-finanziaria, gestionale ed organizzativa degli operatori partecipanti alle gare), **nonché la previsione di meccanismi di assegnazione che garantiscano esiti sostenibili, e ciò al fine di:**

- a) **evitare che il servizio in esame sia assegnato ad operatori che non si rivelino in grado di sostenerlo, gestionalmente ed economicamente, per tutta la sua durata, con possibili esiti di default** che, al di là delle misure ripristinatorie pure configurate, risulterebbero gravissimi, per

l'impatto che essi avrebbero sulla percezione stessa del processo di liberalizzazione e, dunque, con pregiudizio per l'intero sistema;

- b) garantire che l'erogazione del STG avvenga, fornendo segnali di prezzo al cliente che siano coerenti con la funzione di un servizio di ultima istanza, ed evitando dunque che il cliente possa essere in qualche modo essere incentivato a permanere oltremodo nel servizio in questione.**

Riguardo a tanto, **destano perplessità sia la prospettata soglia dei requisiti gestionali di partecipazione alle gare, pari a soli 50.000 POD/PdR serviti, sia la mancata previsione di un *floor* nel processo di *bidding***, per le seguenti ragioni.

Con riferimento al primo profilo, come si vedrà più specificamente in sede di osservazioni puntuali, si osserva che, in base a quanto prospettato, un operatore, per effetto dell'aggiudicazione del numero massimo di lotti eligibili, ben potrebbe trovarsi a gestire una clientela superiore fino a dodici volte quella che è la sua attuale *consumer base*, dovendo pertanto sostenere un effort che potrebbe risultare insostenibile. Né appare, a ns. giudizio, strumento idoneo ad ovviare a tali criticità la prospettata previsione di una relazione, asseverativa di adeguatezza delle risorse finanziarie della struttura aziendale ai fini dell'erogazione del servizio al numero di clienti acquisiti, da rendersi entro i successivi a trenta giorni dall'aggiudicazione.

In particolare, tale strumento non appare adeguato, a ns. Giudizio, sia perché, per ragioni di *par condicio*, i requisiti dovrebbero in ogni caso essere posseduti all'atto della presentazione della istanza di partecipazione, sia per l'apparente indeterminatezza dei contenuti di una tale relazione e degli effetti che ne potrebbero conseguire (non è dato sapere cosa succederebbe infatti se il contenuto della stessa risultasse insufficiente ai fini di una valutazione di adeguatezza).

A nostro avviso, tuttavia, il ricorso a tale strumento potrebbe in ogni caso rivelarsi inutile se, come si dettaglierà in sede di risposta allo spunto Q.19, il requisito gestionale di ammissione in esame fosse declinato in una soglia più adeguata al presente contesto (tenendo anche conto che la soglia ora prospettata nel DCO risulta pari a quella richiesta nella procedura di selezione dei gestori STG piccole imprese, pur essendo stata tale tornata caratterizzata da una numerosità di punti di gran lunga inferiore a quella messa a gara nel contesto attuale).

Con riferimento poi al secondo profilo, il rischio che si paventa è quello che un meccanismo di assegnazione, come quello delineato nel DCO a commento, possa condurre ad assegnazioni del servizio a condizioni economiche per il cliente non coerenti con la funzione di un servizio di ultima istanza, con le criticità conseguenti per il sistema sopra richiamate. Al riguardo, come si dettaglierà più analiticamente in sede di risposta allo spunto Q.26, si propongono misure a ns. giudizio idonee a garantire tale coerenza.

**Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?**

Si concorda con quanto esposto nel DCO, ferma restando l'esigenza di chiarimento di alcuni aspetti, come nel seguito esposti. A parere della Scrivente, sarebbe in particolare opportuno che, nel provvedimento conclusivo, fosse chiaramente identificata la tipologia di clienti aventi diritto al STG microimprese, onde evitare l'insorgere di reclami e contenzioso con i clienti, legati alla perimetrazione del servizio destinato alle microimprese. Come noto infatti, la tipologia d'uso di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) ii) del TIV, è una categoria d'utilizzo residuale, in cui ricadono tutti gli usi diversi

dall'uso domestico e di illuminazione pubblica, alimentati in bassa tensione. Apparentemente destinata a finalità produttive o comunque d'impresa, in tale categoria vi rientrano però anche punti di fornitura intestati a persone fisiche che non sono asserviti ad attività di impresa come, ad esempio, gli usi condominiali o le pertinenze di edifici. Andrebbe dunque opportunamente esplicitato se il servizio in esame è destinato a tutti i punti alimentati in BT con potenza inferiore ai 15 kW, a prescindere quindi dalla natura giuridica dell'intestatario (persona fisica o giuridica), oppure se esso è riservato piuttosto ai soli soggetti che svolgono attività di impresa o comunque simili (illuminazione pubblica o Enti). Il chiarimento di questo tema agevolerebbe sia a contenere il contenzioso in sede di trasferimento dei clienti dalla Maggior tutela al STG microimprese a seguito delle gare, sia gli stessi esercenti nell'individuare l'esatto perimetro entro cui concedere la voltura e l'attivazione. Parimenti, si segnala dovrebbe essere consequenzialmente adeguato il modulo di autodichiarazione al fine di prevedere tutte le fattispecie di aventi diritto, di modo che tutti i clienti richiedenti possano identificarsi in una categoria e possano dunque restituire l'autodichiarazione correttamente compilata.

**Q2. Si concorda con le proposte dell'Autorità con riferimento agli strumenti a tutela del credito dell'esercente il STG? Se no per quali motivi?**

La proposta di escludere l'esercente dal meccanismo di reintegrazione morosità per i clienti non disalimentabili, così come quella di non prevedere una perequazione per i prelievi fraudolenti, non ci trova concordi in ragione dell'imprevedibilità di entrambi i fenomeni in uno scenario di prezzi molto elevati, come si prefigura quello prospettico. A parere della Scrivente, i dati storici relativi agli *unpaid ratio* che saranno messi a disposizione dall'Autorità ai partecipanti alle gare non possono infatti essere considerati come una *proxy* dei valori che saranno assunti dagli stessi nel periodo di affidamento. È infatti ragionevole ritenere che se i livelli di prezzo saranno confermati su quelli attuali, o comunque a livelli decisamente superiori ai valori medi storici, negli anni a venire si assisterà piuttosto ad aumento dei due fenomeni (morosità e prelievi fraudolenti), di cui ad oggi è comunque difficile prevedere l'intensità. Ulteriore difficoltà nel "prezzare" il rischio associato a queste due fattispecie risiede nella formula di offerta espressa in €/POD/anno, laddove i rischi qui trattati hanno una natura variabile, legata ai consumi ed al livello dei prezzi della componente energia.

**Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per le microimprese di avvalersi anche di soggetti terzi non necessariamente appartenenti al medesimo gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?**

**Q4. Si condivide la proposta di prevedere un distinto contratto di dispacciamento per i clienti serviti nell'ambito del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?**

Si condivide.

**Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.**

Si condividono.

**Q6. Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.**

Si condivide.

**Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?**

Si condivide.

**Q8. Si ritiene opportuno convertire il parametro  $\delta$  in quota energia con riferimento ai punti di prelievo per illuminazione pubblica? Motivare la risposta indicando quali elementi dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente di conversione.**

**Q9. Si condivide che il corrispettivo CPSTGM sia espresso in quota energia oppure sarebbe preferibile articolarlo in due componenti rispettivamente in quota fissa e in quota energia? Motivare la risposta.**

**Q10. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese? Se no, per quali motivi?**

**Q11. Si ritiene che nell'ambito della perequazione si debba tenere conto anche del rischio profilo insito nelle modalità di quantificazione del corrispettivo CELM? Motivare la risposta.**

Sì, a parere della Scrivente sarebbe opportuno prevedere la copertura di suddetto rischio tramite un meccanismo perequativo.

**Q12. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?**

**Q13. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?**

**Q14. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?**

**Q15. Si concorda con l'orientamento di prevedere una comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti per informarli in merito alle conseguenze dell'attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?**

**Q16. Si condividono i requisiti di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese di distribuzione e di Terna prospettati? Se no, per quali motivi?**

**Q17. Si concorda con la proposta di ammettere alla partecipazione anche gli operatori che si impegnano a contrattualizzare come utente di dispacciamento e trasporto un'impresa che abbia approvvigionato almeno 50.000 POD? Se no per quali motivi? Indicare eventuali criticità associate alla proposta in questione.**

Si rimanda a quanto rappresentato in risposta al quesito Q19.

**Q18. Si ritiene che vi siano altre soluzioni preferibili a quella prospettata al Q17 per ampliare la potenziale partecipazione senza compromettere la finalità di selezionare imprese, per quanto possibile, affidabili? Motivare la risposta.**

**Q19. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?**

Non si concorda con la soglia proposta in quanto il rapporto tra clienti potenzialmente aggiudicabili e clienti serviti è troppo alto e ciò si evince anche dal fatto che esso si discosta notevolmente, senza comprenderne le ragioni da parte della scrivente, da quanto a suo tempo previsto pure da Codesta Autorità per la selezione dei Gestori del STG piccole imprese (in tal caso, infatti, era prevista la medesima soglia di clienti serviti, pari a 50.000, pur a fronte di un numero massimo di clienti aggiudicabili notevolmente inferiore, fino a 6 volte, rispetto a quello configurabile in questo contesto). Tale assetto condurrebbe ad un esito in cui un operatore potrebbe infatti arrivare ad aggiudicarsi un numero di clienti fino a 12 volte il numero di clienti serviti. Il salto dimensionale potrebbe mettere in difficoltà l'operatore aggiudicatario e dunque anche l'affidabilità e la qualità del servizio erogato. Si ritiene pertanto che una soglia dimensionale adeguata debba essere ragionevolmente posta almeno pari a 200.000 clienti serviti aventi diritto la maggior tutela, così come sarebbe opportuno stabilire una relazione tra il numero massimo di lotti assegnabili ed il numero di clienti serviti.

**Q20. Quale dovrebbe essere il contenuto minimo della relazione che i futuri esercenti selezionati dovranno presentare per dimostrare di disporre delle necessarie risorse a erogare il STG per le microimprese? Motivare la risposta.**

Come anticipato in sede di considerazioni generali, la Scrivente ritiene che le valutazioni in merito all'affidabilità degli operatori dovrebbero essere effettuate prima dell'effettuazione delle gare e non post aggiudicazione delle stesse. Qualora i requisiti di partecipazione, e segnatamente quelli di natura operativa, fossero più adeguatamente ponderati con riguardo ai possibili esiti delle gare, in termini di rapporto tra clienti aggiudicabili e clienti serviti, come prospettato in sede di risposta la precedente quesito Q 19, verrebbe ragionevolmente meno la necessità di verificare, a soli 30 giorni dall'aggiudicazione, l'adeguatezza della struttura di operatori, quali quelli di piccole dimensioni, con uno strumento, quello della relazione, che appare indefinito quanto a contenuti e ad effetti e che potrebbe prestare il fianco a interpretazioni e in tal senso a valutazioni soggettive. In subordine, si ritiene che tale relazione potrebbe rivestire una qualche utilità esclusivamente verso operatori che servono un numero di clienti non elevato e che, in seguito all'assegnazione, si trovassero a servire un numero consistente di clienti, ma la finalità di questa relazione dovrebbe essere comunque quella di monitorare nel tempo (e dunque non certo a valle dell'aggiudicazione dello stesso) la permanenza dell'adeguatezza dell'operatore già adeguatamente selezionato rispetto al livello di servizio richiesto. Fermo restando che valutare l'adeguatezza di un operatore per il tramite una relazione scritta potrebbe comunque essere non agevole e considerato, come sopra anticipato, il rischio di valutazioni soggettive, a tal fine si ritiene necessario individuare degli indicatori oggettivi e noti ex ante da monitorare per l'appunto durante l'erogazione del servizio.

**Q21. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.**

Anche in considerazione dell'attuale quadro congiunturale particolarmente critico, si propone un aggiornamento al rialzo del requisito di capitale sociale per la partecipazione alle procedure concorsuali, requisito che invece il presente Dco prospetta nella stessa misura che ha caratterizzato l'affidamento del STG piccole imprese.

**Q22. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?**

**Q23. Come potrebbe essere valutata l'adeguatezza, sotto il profilo delle risorse disponibili, di potenziali partecipanti nuovi entranti nel settore energetico ovvero attivi in altri mercati non energetici ai fini dell'ammissione alle prossime procedure per l'assegnazione del servizio a tutele graduali destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.**

Non si concorda. A parere della Scrivente, per le future gare che vedranno l'assegnazione dei clienti domestici, sarebbe invece auspicabile irrobustire le condizioni di accesso, per garantire la selezione di operatori massimamente affidabili e con comprovata esperienza nel settore. Il livello di complessità raggiunto dalla filiera elettrica, sia per la stratificazione di regole che per l'interazione costante tra i sistemi informativi dei soggetti ivi partecipanti (venditore-SII e venditore-DL) nonché per livelli di servizio sempre più sfidanti richiesti dal regolatore, richiede una conoscenza e un'esperienza collaudata negli anni. Questi elementi di complessità garantiscono anche una serie di tutele nei confronti dei consumatori e pensare di rimuoverli per consentire anche a chi non ha mai operato di competere per il mercato, peraltro per l'aggiudicazione dei lotti dei clienti maggiormente vulnerabile, non pare una scelta prudente.

**Q24. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pregara? Motivare la risposta**

**Q25. Si condividono le aree territoriali proposte? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione**

**Q26. Si condivide il prospettato meccanismo di asta iterativa ascendente simultanea? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.**

Si segnala che la mancata previsione di un *floor* potrebbe generare due rilevanti criticità qualora il corrispettivo d'asta risultasse eccessivamente negativo. Come anticipato in sede di considerazioni generali, il prospettato assetto potrebbe originare, in primo luogo, un'inversione della funzione di ultima istanza del servizio a tutela graduali microimprese. In particolare, la convenienza delle condizioni economiche che ne conseguirebbe potrebbe infatti indurre i clienti ad una permanenza prolungata nel Servizio, se non addirittura a ricercare le condizioni per potervi entrare, con evidenti ricadute negative sia sugli operatori che sulle dinamiche competitive. In secondo luogo, tale esito potrebbe incrementare il rischio per il sistema elettrico legato al potenziale default dell'esercente il STG microimprese, qualora quest'ultimo non fosse in grado di sostenere un prezzo di aggiudicazione eccessivamente negativo.

Entrambe le criticità potrebbero essere mitigate prevedendo un *floor non noto ex ante agli operatori*, definito in modo tale da garantire che le condizioni economiche per l'erogazione del servizio non risultino inferiori ad un dato livello "minimo" (congegnato in modo da assicurare coerenza dei segnali di prezzo alla clientela con la funzione di servizio di ultima istanza del STG) e, allo stesso tempo, tale da assicurare la sostenibilità per l'operatore aggiudicatario.

In subordine, qualora Codesta Autorità non ritenesse opportuna la fissazione di un *floor* al bidding, si propone che venga comunque definito un livello minimo di congruità delle condizioni economiche del STG rispetto al mercato (non noto ex ante agli operatori), destinando la quota parte del corrispettivo d'asta che risultasse inferiore al citato livello ad iniziative a favore della generalità dei clienti finali, come ad esempio alla riduzione dei corrispettivi di dispacciamento dei clienti aventi diritto al STG microimprese, anche sul mercato libero.

In mancanza di adozione da parte di ARERA delle suddette proposte, posto che il meccanismo che verrebbe implementato non sarebbe comunque idoneo a garantire un segnale di prezzo coerente con la funzione di un servizio di ultima istanza, la criticità legata alla sostenibilità delle offerte per gli operatori potrebbe essere neutralizzata unicamente definendo criteri per i partecipanti alle gare ancora più stringenti rispetto a quelli proposti dalla scrivente allo spunto Q19, aumentando quindi ulteriormente il requisito relativo al numero di clienti serviti. Infatti, un accesso alle gare riservato ad operatori con una maggiore base clienti, in quanto caratterizzati da una maggiore capacità finanziaria, ridurrebbe significativamente il rischio di selezionare operatori che nel corso dell'affidamento potrebbero incorrere in difficoltà nel sostenere gli obblighi di servizio pubblico.

Vista la complessità del meccanismo di gara proposta nel DCO, si propone inoltre all'Autorità di organizzare, prima dell'avvio delle procedure concorsuali, appositi momenti di confronto con gli operatori, ed anche di prevedere sessioni prove "in bianco", per testare la piattaforma informatica a supporto delle aste.

**Q27. Quale dei due criteri tra quelli proposti (possibilità di offrire un prezzo intermedio ovvero ordine di priorità in funzione della propria eligibility) si ritiene preferibile ai fini dell'identificazione dell'aggiudicatario temporaneo dell'area in cui al turno t+1 non sia presente alcun offerente? Per quali motivi?**

Si preferisce la prima opzione, ovvero quella di offrire un prezzo intermedio, in quanto più lineare e trasparente.

**Q28. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo (cap) alle offerte ammissibili in sede di gara? Per quali motivi?**

Ad avviso della scrivente, il cap dovrebbe essere rappresentato dal valore del prezzo corrente stabilito dal banditore all'inizio del primo turno di gara. L'adozione di un cap inferiore a tale valore, non porterebbe ad alcun beneficio al processo di assegnazione, aumentando il rischio di avere lotti non assegnati al termine delle procedure concorsuali.

**Q29. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi? Nel rispondere indicare il livello a cui tale limite dovrebbe essere posto.**

A parere della Scrivente detto limite dovrebbe essere imposto anche nei confronti dell'Utente del Dispacciamento, a prescindere che operi anche come controparte commerciale. Questo ulteriore vincolo sarebbe funzionale ad evitare che un UdD eluda il tetto di 4 aree aggiudicabili attraverso l'avvalimento di controparti commerciali terze. In assenza di tale vincolo infatti un solo UdD potrebbe acquisire, direttamente (come controparte commerciale) e indirettamente (come UdD di controparti commerciali terze), un numero di lotti superiore a limite concesso finanche la totalità degli stessi. Tale possibilità costituirebbe un indebito vantaggio per gli UdD che potrebbero, attraverso strategie concordate con le controparti commerciali, massimizzare il numero di aree acquisite congiuntamente.

**Q30. Si condivide la soluzione prospettata in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi?**

**Q31. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?**



**Q32. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.**

Non si ritiene possibile dare una risposta in termini generali. In particolare, qualora l'esercente aggiudicatario fosse già sufficientemente strutturato gli adeguamenti a cui dovrà far fronte saranno marginali e riguarderebbero principalmente i sistemi informativi, giusto in relazione alle specificità del servizio (nuove condizioni economiche, partizione contabile, ecc..), ebbene solo in tali circostanze le tempistiche sarebbero sufficienti. Diversamente, nel caso cioè in cui l'aggiudicatario fosse un operatore di piccole dimensioni, il cambio di scala non potrebbe essere assorbito nel breve termine in quanto, oltre all'adeguamento dei sistemi informativi, dovrebbe potenziare il sistema di fatturazione e le strutture di front e back end, nelle more del quale si avrebbe uno scadimento del servizio. Si segnala poi che oltre al cambio di scala, il passaggio a seguito delle gare di un consistente blocco di clienti poco capacitati da un operatore storico a un operatore potenzialmente sconosciuto fino al momento dell'aggiudicazione, genererebbe un'impennata di contatti (chiamate al call center, richieste scritte di informazioni e reclami), che sarebbero assorbibili da operatori che già dispongono di servizi di contatto adeguati, ma non certo da operatori abituati a gestire pochi contatti giornalieri. Anche per queste ragioni, a parere della Scrivente, sarebbe dunque opportuno selezionare operatori di dimensioni adeguate, diversamente infatti si potrebbero produrre disservizi che, come anticipato in sede di osservazioni introduttive, avrebbero ricadute negative, oltre che sui clienti stessi, sulla percezione da parte degli stessi del processo di liberalizzazione.

**Q33. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.**

**Q34. Entro quanto tempo dalla data di pubblicazione degli esiti di gara si ritiene debbano essere trasferite ai nuovi esercenti le anagrafiche dei punti di prelievo? Motivare la risposta.**

**Q35. Quale orizzonte temporale si ritiene debba intercorrere tra l'assegnazione del STG per le microimprese e quello destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta**